

Marek Smarzewski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

RILEVANZA DEL CONCETTO DI SOGGETTO PASSIVO DEL REATO SULLO SFONDO DEL DIRITTO PENALE POLACCO

DOI: <http://dx.doi.org/10.12775/TSP-W.2014.003>

1. OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Il diritto penale fa parte della dottrina del diritto, ed ha per base la commissione di un antigiuridicità penale. Infatti, nel caso in cui l'autore del reato minaccia il bene giuridico, oppure lo violi compiendo uno degli atti costituenti elemento d'infrazione, causando di conseguenza, un danno rilevante dal punto di vista giuridico-penale, dovrebbe essere punito nei limiti e nei termini delle proprie azioni e proporzionalmente al livello della colpa propria. Il reato, tuttavia, non concilia soltanto le varie forme di sicurezza stabilite dallo stato, tra le quali possiamo elencare la sicurezza pubblica oppure la sicurezza in senso lato, in quanto il reato, infatti, al contempo, basandosi di solito su di una precisa classificazione degli elementi costitutivi degli illeciti penali, viene indirizzato contro quelli che sono i beni giuridici del soggetto determinato, oppure verso un gruppo di soggetti indeterminati. Questa categoria di valori non dovremmo considerarla tale solo a causa del proprio status, ma spesso invece, siamo portati a farlo, a causa del loro legame con il portatore – il soggetto passivo.

Il più delle volte la vittima è un uomo – un essere umano. Seguendo quindi l'idea di umanesimo l'essere umano rappresenta un soggetto, di conseguenza, l'obiettivo principale di interessamento. Se quindi andremo a considerare l'essere umano dal punto di vista della sua soggettività, potremo asserire che dovrebbe essa trovare un riscontro soprattutto nella sfera dei reati. Trovando alla base della

sofferenza il reato, quindi il danno subito, riscontriamo che questo fenomeno rappresenta a maggior ragione, la base su cui poter riconoscere la soggettività della vittima. Proprio a causa di tale soggettività, la persona offesa, merita di essere trattata con empatia e dignità, anche per il fatto che i valori che il diritto penale considera universali, sono stati violati oppure minati. Risulta per cui logico che non si debba considerare il soggetto in qualità di portatore, in quanto si dovrebbe al contempo prestare attenzione a chi sia l'effettivo titolare del bene costituente l'oggetto giuridico. Proprio al fine di garantire tale proposito, il diritto penale dovrebbe tutelare non soltanto le persone fisiche considerate soggetto, ma anche le persone giuridiche, le istituzioni e tutte le restanti unità organizzative, a cui viene riconosciuta la capacità giuridica.

Tale tutela, risulta essere necessaria al fine di garantire l'ordine sociale, in quanto risulta essere fondamentale nell'intento di placare quel senso di giustizia relativo ad eventuali atti socialmente dannosi, atti che senza dubbio alcuno vengono considerati reati. Risulta poi essere necessario guardare tale situazione da un altro punto di vista, dal momento che tale offesa, soggetta ad azione penale, concilia *in concreto* non soltanto l'ordine sociale oppure pubblico, ma mina direttamente ed intacca gli interessi giuridici inerenti ad un determinato soggetto. Questo successivamente, provoca la necessità di definire la soggettività di cui sopra, inerente a quella classe di vittime protette da una concreta regolazione penale. Non risulta per cui essere sufficiente di sottolineare unicamente la rilevanza giuridica-processuale dell'unità che ha subito dei danni inerenti al bene costituente il suo oggetto giuridico tutelato dal diritto penale. Risulta per cui inoltre necessario definire la soggettività della persona fisica, della persona giuridica e delle varie istituzioni, sulla base del modello della tipologia di reato, conformemente a quanto stabilito dagli elementi constitutivi del reato. La mancanza di una più ampia definizione di tale punto di vista, possiamo osservarla all'interno dello studio del diritto penale polacco¹. Per questo motivo considereremo indispensabile il raggiungimento delle teorie inerenti al diritto penale italiano, elaborate in relazione alla categoria di appartenenza del soggetto passivo del reato. La totalità del concetto inerente appunto al soggetto passivo del reato, verrà ad ogni modo esposta sullo sfondo del diritto penale polacco. Nella successiva parte di questa

¹ Vedi A. Grześkowiak, M. Gałzka, R. HAŁAS [et al.], *Prawo karne*, A. Grześkowiak (a cura di), Warszawa 2011, p. 104; M. SMARZEWSKI, *Podmiot bierny jako element struktury przestępstwa*, „Roczniki Nauk Prawnych KUL” 2010, n. 2, pp. 117-134; B. WRÓBLEWSKI, *Przedmiot przestępstwa, zamachu i ochrony w prawie karnem*, Wilno 1939, p. 3. S. Budziński utilizzava tale definizione, identificandola al contempo all'oggetto materiale del reato. Vedi S. BUDZIŃSKI, *O przestępstwach w szczególności. Wykład porównawczy z uwzględnieniem praw obowiązujących w Królestwie Polskiem i Galicyi Austryackiej*, Warszawa 1883, pp. 65, 75-76.

tesi, verrà esaminato il significato delle vittime di un reato dal punto di vista del suo aspetto sostanziale.

2. DEFINIZIONE ED AMBITO DEL CONCETTO DI SOGGETTO PASSIVO DEL REATO

Come precedentemente accennato, il concetto di soggetto passivo del reato, verrà espresso sulla base dello studio del diritto penale italiano. In primo luogo risulta essere necessario dare una definizione del soggetto passivo.

Si considera soggetto passivo di un reato, la persona alla quale sono stati offesi mediante reati, gli interessi giuridici tutelati dalla normativa giuridica penale². Per cui il soggetto passivo del reato, lo potremo considerare quale vittima dell'azione subita. In questo contesto, bisogna poi aggiungere un'ulteriore definizione del soggetto passivo, nella quale viene definito come colui che dispone di beni giuridici tutelati dalle normative del diritto penale³. Per questo motivo viene inoltre definito in determinate circostanze con il nome di „titolare” di beni oppure di interessi giuridici, la cui violazione costituisce un reato⁴. Questa seconda definizione del soggetto passivo, racchiude al proprio interno un'ampia sfaccettatura, in quanto concerne non soltanto i soggetti passivi, quali ad esempio le persone fisiche, le persone giuridiche e le istituzioni, ma al contempo anche lo stato e tutti quei soggetti passivi indeterminati⁵.

Definendo il soggetto passivo, possiamo riscontrare alcuni problemi legati alla coincidenza dell'argomento precedentemente menzionato, inerenti alla definizione del concetto in ulteriori categorie. Nello specifico, bisognerà per cui definire la principale differenza che esiste tra il soggetto passivo e la persona offesa dal reato, la vittima dal punto di vista vittimologico; tra l'oggetto materiale del reato ed il soggetto attivo. Si tratta di concetti che in maggiore o minor grado, si sovrappongono, oppure confinano con il soggetto passivo. Ovviamente non consideriamo tale, qualunque persona, cui siano stati violati i beni e gli interessi giuridici⁶.

² Vedi fra l'altro B. PETROCELLI *Principi di diritto penale*, vol. I, Napoli 1955, p. 220.

³ Vedi G. DE FRANCESCO, *Diritto penale. I fondamenti*, Torino 2008, p. 200; R. GAROFOLI, *Manuale di Diritto Penale. Parte generale*, Milano 2003, p. 259.

⁴ F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano 2003, p. 188. In questo senso vedi anche G. BATTAGLINI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova 1949, p. 134; P. NUVOLONE, *La vittima nella genesi del delitto*, “Indice penale” 1973, p. 640.

⁵ Determinate categorie di soggetti passivi di cui parleremo successivamente.

⁶ M. SMARZEWSKI, *Retrybutywizm, sprawiedliwość naprawcza czy trzecia droga? Z rozwa-*

In primo luogo, bisogna distinguere il concetto di soggetto passivo da quello di persona offesa dal reato. Inoltre bisogna sottolineare anche il fatto che nel diritto penale polacco (6 giugno 1997)⁷, come anche nel codice penale italiano (19 ottobre 1930)⁸, non sia presente la definizione di vittima del reato. Il concetto di persona offesa invece, lo troviamo all'interno del codice di procedura penale polacco del 6 giugno 1997⁹. Inoltre manca anche una regolazione analoga, all'interno del codice penale italiano del 22 settembre 1988¹⁰. Nella legislazione italiana si utilizza il termine persona offesa dal reato conformemente all'art. 120–131 c.p. ed all'art. 90–95 c.p.p. Per questo appunto, nella dottrina italiana e nella giurisprudenza, si dichiara che il termine soggetto passivo ed il termine persona offesa dal reato, riguardano la stessa situazione penale, ragion per cui li possiamo utilizzare alternativamente¹¹. Non di meno, come giustamente attesta P. Gualtieri, malgrado nella legislazione venga utilizzato il concetto di persona offesa dal reato, questo si verifica su base del codice penale italiano e del codice di procedura penale italiano, a seconda dei differenti contesti e significati, siano essi sostanziali oppure processuali¹².

Questione, presa invece in considerazione in maniera assolutamente differente dal diritto penale polacco, dove nella sezione IV del capitolo III intitolato „Parti, difensori, procuratori, rappresentante giuridico” viene utilizzato il termine persona offesa dal reato. Ricostruendo per cui il concetto presente nell'art. 49 § 1 e § 2 c.p.p.pol., possiamo asserire che la persona offesa risulta essere una persona fisica oppure una persona giuridica come anche un'istituzione statale, pubblica, sociale, che non possiede personalità giuridica, i cui beni giuridici siano stati direttamente violati oppure minacciati da reato¹³.

zań na tle koncepcji podmiotu biernego przestępstwa, /in/ D. Gil, I. Butrym, A. Jakieła, K.M. Woźniak (a cura di), *Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości*, Lublin 2012, p. 232.

⁷ G. U. P. (La Gazzetta Ufficiale della Polonia – G. U. P.) del 1997 N. 88, pos. 553 con succ. mod. (codice penale polacco – c.p.pol.).

⁸ R. D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice penale, G. U. n. 251 del 26 ottobre 1930 (codice penale – c.p.).

⁹ G. U. P. del 1997 N. 89, pos. 555 con succ. mod. (codice di procedura penale polacco – c.p.p.pol.).

¹⁰ D. P. R. 22 settembre 1988, n. 447, G. U. n. 250 del 24 ottobre 1988 (codice di procedura penale – c.p.p.).

¹¹ Vedi P. GUALTIERI, *Soggetto passivo, persona offesa e danneggiato dal reato. Profili differenziali*, “Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale” 1995, fasc. 4, s. 1071 e anche la letteratura e la giurisprudenza laddove citata.

¹² Cfr. ibidem, p. 1079.

¹³ Si ritiene utile ricorrere alla normativa del 27 settembre 2013 inerente alla modifica del decreto – Codice procedurale penale e ulteriori decreti (A. L. del 2013, pos. 1247), conformemente alla quale, dal 1 luglio 2015, l'art 49 § 2 c.p.p.pol. della legge si modifica come segue: „Viene

Nei confronti della citazione della definizione giuridica inerente alla persona offesa dal reato, ci possiamo domandare se sia necessario accettare di concetto di soggetto passivo o se si debba invece creare uno separato, relazionato alla persona offesa a nella sua categoria concettuale, dal momento che, a quanto sembra, i significati di entrambi i concetti risultano essere tra loro convergenti. Le normative inerenti al diritto penale sostanziale, consentono di designare in qualità di soggetto, colui i cui beni siano stati direttamente violati oppure minacciati da reato. Non si deve ad ogni modo fraintendere la vittima di un reato (persona offesa in senso sostanziale) con una persona offesa dal reato visto attraverso il prisma di una concreta azione penale, quale suo partecipante attivo. Il concetto di vittima di un reato oppure quello di soggetto passivo, possiede indiscutibilmente contenuti di carattere sostanziale, in quanto ne indica la posizione all'interno della struttura del fatto tipico. Da qui, si deduce che sarebbe errato un trasferimento automatico ed acritico in campo di diritto sostanziale, inerente alla persona offesa. La persona offesa infatti, agli occhi del diritto penale processuale, risulta essere la così detta parte, mentre la vittima del reato risulta essere una concezione *strictae* sostanziale-penale¹⁴. Il solo fatto di aver subito una violazione diretta oppure una minaccia nei confronti dei beni costituenti oggetto giuridico, di cui il soggetto passivo sia il disponente, non lo porterà all'ottenimento dello status di persona offesa. In determinate occasioni, può succedere che la vittima ottenga il ruolo di parte o meno, in caso di mancata presentazione di una richiesta di azione penale, oppure in caso di azione privata. Alcuni reati, a causa della loro natura particolare, oppure a causa della persona che li compie, possono anche essere taciuti, oppure il soggetto passivo può omettere di segnalare di averli subiti. Il che significa che malgrado si sia stati vittime di un reato, non sempre vedremo successivamente la continuazione della soggettività durante il processo, nè tanto meno in fase di procedimento preliminare. Per cui, mentre la vittima del reato viene considerata soggetto passivo, a causa del fatto che ha subito violazioni dirette oppure minacce nei confronti dei propri beni giuridici, di cui resta il disponente, la sua attività, potrà dipendere dal mancato inizio del procedimento

considerato persona offesa anche chi non possiede personalità giuridica: 1) un'istituzione statale o pubblica, 2) un'altra unità organizzativa alla quale venga attribuita capacità giuridica". Tale definizione viene inoltre allargata dal punto di vista del soggetto inerente alle unità organizzative alle quali venga attribuita capacità giuridica. Mancherà invece il riferimento letterale alle istituzioni sociali, che iniziano ora ad entrare a far parte della cerchia del concetto di persona offesa dal reato.

¹⁴ Cfr. tra l'altro M. CIEŚLAK, *Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne*, Warszawa 1984, pp. 36-37; J. GRAJEWSKI, L. K. PAPRZYCKI, M. PŁACHTA, *Kodeks postępowania karnego*, t. I: *Komentarz do art. 1-424 k.p.k.*, Kraków 2003, p. 181; T. GRZEGORCZYK, *Kodeks postępowania karnego. Komentarz*, Kraków 2005, pp. 197-198.

o meno, di cui sarà la parte¹⁵. La persona offesa per cui, come giustamente ha dichiarato R. Kmiecik, è colui che l'organo processuale rivela e definisce in maniera concludente persona offesa¹⁶.

L'attuale posizionamento della vittima del reato, all'interno del sistema del diritto penale polacco può indurre verso dubbi ragionevoli. La vittima, a causa della definizione vigente del termine persona offesa, viene presa in considerazione dal punto di vista processuale. Solitamente non si tende a sottolineare l'aspetto penale-sostanziale di tale concetto.

Anche se a dire il vero, al fine di definire la persona offesa, si deve indicare chiaramente, chi sia il disponente del bene giuridico che sia stato direttamente violato oppure minacciato da reato. Al contempo, osserviamo la mancanza di criteri chiari e precisi atti a definirlo. Vi fece caso anche J. Ruff, che menzionò la necessità di immettere la definizione di persona offesa nel codice di procedura penale redatto nel 1928, lasciando invece alla pratica, il compito di determinare la categoria delle persone offese¹⁷. Sembra dunque che, dal momento che sia il giudice a dover indicare quali siano le persone offese dal reato, non risulti essere motivata la proposta inerente alla rimozione della definizione di persona offesa, dal codice di procedura penale.

Si deve ad ogni modo tener presente che la lesione trova la sua fonte nella diretta violazione e nella minaccia dei beni giuridici tutelati dalle normative del diritto penale sostanziale. Da qui, si ritiene ragionevole la richiesta di immettere all'interno dello studio del diritto penale polacco, la suddivisione tra soggetto passivo e persona offesa del reato. Il soggetto passivo potrebbe essere quindi definito come quella persona fisica, giuridica, oppure istituzione statale, pubblica o sociale, che pur non possedendo personalità giuridica, sia disponente di un bene giuridico che sia stato direttamente violato oppure minacciato da reato. Se si asserisce che l'oggetto della tutela giuridica sia considerato in qualità di bene sociale, quale soggetto passivo avremo anche una persona fisica oppure giuridica, come anche un'istituzione non in possesso di personalità giuridica, che abbia contribuito ad individuarlo oppure abbia contribuito ad afferrarne il colpevole¹⁸. Una tale soluzione, permetterebbe di accentuare la natura sostanziale della de-

¹⁵ Cfr. K. T. BORATYŃSKA, A. GÓRSKI, A. SAKOWICZ, A. WAŻNY, *Kodeks postępowania karnego. Komentarz*, Warszawa 2007, p. 609.

¹⁶ R. KMIECIK, *Ustawowa definicja pokrzywdzonego (uwagi na tle art. 40 k.p.k.)*, „Annales UMCS” 1977, sectio G, vol. XXIV, n. 9, p. 165.

¹⁷ J. RUFF, *Na marginesie noweli do k.p.k.*, „Gazeta Sądowa Warszawska” del 26 ottobre 1931, n. 43, p. 618.

¹⁸ Cfr. R. KMIECIK, *Ustawowa definicja pokrzywdzonego (uwagi na tle art. 40 k.p.k.)*, 1977, p. 172.

finizione di persona offesa e fornirebbe una chiara linea di demarcazione tra la vittima in senso penale-sostanziale, quindi, tra il soggetto passivo del reato e la vittima in senso penale-processuale (persona offesa dal reato). Possiamo trovare un'analogia in merito alla terminologia sopra citata, all'interno del diritto penale italiano, che si serve della seguente definizione persona offesa dal reato, con visibile differenziazione sostanziale e processuale dell'aspetto di appunto suddetto concetto. Nella dottrina e nella giurisprudenza, si utilizza invece il termine soggetto passivo del reato accanto al sopra menzionato persona offesa dal reato, che alcune volte, a causa della convenzione, viene intercambiato.

Di seguito, nel momento in cui verrà definito l'ambito del concetto inerente al soggetto passivo del reato, vedremo quanto sia necessario il metterlo a confronto con la vittima, da punto di vista propriamente vittimologico. Nondimeno, anche la vittimologia è una scienza, il cui oggetto di ricerca è appunto la vittima ed il suo rapporto con il colpevole¹⁹. Allo stesso modo, per quanto sembri paradossale, all'interno della vittimologia manca un'omogenea concezione di vittima. Lo dimostrano le prospettive inerenti al concetto di vittima.

H. von Hentig, definì con il termine di vittima, un titolare di beni giuridici tutelati dalla legge, che abbia subito in maniera diretta oppure indiretta gli effetti di un reato²⁰. Tale definizione contiene inoltre al suo interno, non soltanto il soggetto passivo del reato, quindi colui cui sono stati direttamente violati oppure minacciati i beni giuridici, ma anche le restanti persone che il comportamento dell'artefice va ad intaccare in maniera indiretta, quali ad esempio le persone vicine alla vittima e di conseguenza lese a causa della morte dell'unico „sostenitore” della famiglia.

E. Fattah invece, sostiene che la vittima sia quella persona che abbia subito delle conseguenze negative, dei danni, oppure delle lesioni di natura materiale, fisica e psicologica²¹. In questo modo, assegna un ambito ancora maggiore in campo di concetto della vittima, aggiungendovi non soltanto i soggetti passivi, le persone a loro più vicine ed anche tutte quelle che hanno subito dei danni, oppure delle conseguenze negative a causa del reato subito. Ha precisato un genere di conseguenze negative, tra le quali ha citato: perdite, danni, lesioni, concretizzandone al contempo la natura.

Una definizione ampia del termine vittima, viene proposta anche da E. Vianو, che definisce vittima un qualunque soggetto leso, oppure colui che abbia subito un danno a causa di terzi, definisce inoltre, se stesso vittima e condivide le

¹⁹ Vedi J. LESZCZYŃSKI, *Z problematyki wiktymologii*, „Nowe Prawo” 1975, n. 7-8, p. 1024.

²⁰ H. VON HENTIG, *Das Verbrechen*, vol. II, Göttingen-Heidelberg 1962, p. 488.

²¹ E. A. FATTAH, *Criminology: Past, Present and Future*, London-New York 1997, p. 148.

proprie esperienze con tutte quelle persone che sono in cerca di aiuto, appoggio e compiacimento. La vittima, risulta per cui essere un soggetto riconosciuto come tale, aiutato da appropriate organizzazioni pubbliche, private e sociali, aventi il compito di sostenere le vittime e di far fronte alle loro esigenze causate dalla vittimizzazione²².

Secondo J.H. Reiman invece, la vittima è qualunque persona che abbia subito un danno non per propria colpa²³. Ragion per cui, si presuppone che l'avveduto autore, definisca vittima, non soltanto il soggetto passivo e leso a causa del reato subito, ma anche la persona che abbia subito dei danni ad esempio a causa di un'allusione.

La definizione vittimologica di vittima, viene utilizzata anche nei documenti facenti parte dell'ambito del diritto internazionale. In questo contesto, si deve fare riferimento nello specifico, alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI²⁴. Conformemente a quanto contenuto nell'art. 2 c. 1 lett. a pos. (i) e pos. (ii) della Direttiva, il termine „vittima” indica quella persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente dal dato reato oppure, indica anche un familiare di una persona (soggetto passivo) la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona. Di conseguenza, conformemente all'art. 2 c. 1 lett. b della Direttiva inerente ai „familiari” vengono considerati tali: il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo (p.es. il/la convivente, il partner registrato), i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima²⁵.

La definizione di vittima, la troviamo anche nella Carta Polacca dei Diritti della Vittima²⁶. Conformemente a quanto indicato nell'art. 1 del sopracitato capitolo I di, con il concetto di vittima, si definisce una persona fisica alla quale

²² E. VIANO, *Vittimologia oggi: i principali temi di ricerca e di politica pubblica*, in A. Balloni, E. Viano (a cura di), *IV Congresso Mondiale di Vittimologia. Atti della giornata bolognese*, Bologna 1989, p. 126.

²³ J. H. REIMAN, *Victims, harm and justice. A philosopher looks at the problems of defining the concept of victim*, in I. Drapkin, E. Viano (a cura di), *Victimology: A new focus*, Lexington 1974, p. 77.

²⁴ G. U. UE L 2012.315.57.

²⁵ Vedi ampiamente C. KULESZA, *Projekt Europejskiej Dyrektywy z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wsparcia i ochrony ofiar w świetle prawa polskiego*, „Prokuratura i Prawo” 2011, n. 12, pp. 5-27.

²⁶ E. BIEŃKOWSKA (a cura di), *Polska Karta Praw Ofiary*, Warszawa 2000.

sia stato direttamente violato oppure minacciato il bene giuridico, ed anche di conseguenza alle persone a lei vicine. Tale definizione però, non risulta essere al contempo equivalente a quella del soggetto passivo del reato. All'interno di tale definizione, si fa richiamo infatti, oltre che al soggetto passivo, alle persone a lui vicine, che saranno di conseguenza danneggiate dal reato subito. Inoltre, possiamo anche notare che sia nella definizione di vittima presente nella Carta Polacca dei Diritti della Vittima, che nel diritto internazionale, oppure nello studio della vittimologia, nel suo aspetto soggettivo, tale definizione, viene limitata unicamente alle persone fisiche, lasciando fuori da tale sfera le persone giuridiche e le istituzioni. La vittimologia, inoltre, limita l'ambito delle proprie ricerche alle vittime dei delitti contro gli esseri umani e anche alle persone danneggiate dai tali reati.

Si deve poi anche sottolineare la differenza che riscontriamo tra soggetto passivo del reato e danneggiato. Il danneggiato infatti, è il soggetto, che a causa di un reato ha subito dei danni di carattere patrimoniale o non patrimoniale, fattore che lo abilita a presentare una richiesta di risarcimento del danno (art. 185 c.p.). Il che significa, che a differenza del soggetto passivo, il concetto di danneggiato, assume un carattere civile e non unicamente penale, in quanto riguarda esso un soggetto che a causa di un reato, ha subito una perdita di natura patrimoniale²⁷.

Il soggetto passivo, può però essere danneggiato dallo stesso reato, al contempo in varie circostanze²⁸, il tutto a condizione che tale persona, abbia subito delle conseguenze negative causate dal reato, aventi carattere patrimoniale oppure non patrimoniale. La corrispondenza tra soggetto passivo e danneggiato, viene considerata fondamentale, dal punto di vista della possibilità che avrà la vittima di ricoprire il ruolo di parte civile nel processo penale. L'azione civile nel processo penale, infatti, può essere mossa unicamente da un soggetto passivo che abbia subito un danno (art. 74 c.p.p. in relazione all'art. 185 c.p.). Tale constatazione la riscontriamo anche in riferimento alla disposizione dell'art. 62 c.p.p.pol., in cui si stabilisce che la persona offesa dal reato ha la facoltà di presentare domanda d'adesione contro il colpevole del reato fino al momento dell'inizio dell'procedimento giudiziario, intentando in questo modo un'azione penale, al fine di far valere i propri diritti e di richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa del reato.

Il danneggiato è un qualunque disponente di un bene giuridico che abbia subito un danno di carattere civile, per così dire „a proposito” del reato, dove il danno non risulta essere un elemento in grado di condizionare la criminali-

²⁷ G. SABATINI, *Soggetto passivo, persona offesa, danneggiato e delitti che comunque offendono il patrimonio*, „Giustizia penale” 1959, p. II, p. 1110.

²⁸ Vedi Cassazione penale sez. II del 3 novembre 1972, *Marconi*, n. 1544, UTET Giurdica.

tà stessa dell'atto²⁹. Il soggetto passivo che ha subito un furto, risulta essere il derubato, ma il danneggiato vero e proprio di tale reato, potrebbe essere il suo creditore. Non di meno, vedremo coincidere spesso i danneggiato ed il soggetto passivo all'interno dello stesso provvedimento. Ma questa situazione non è assolutamente stabile, nè tanto meno necessaria³⁰. L'elemento fondamentale in grado di distinguere il soggetto passivo dal danneggiato, sta nel fatto che ci troviamo davanti ad un soggetto, i cui beni giuridici tutelati dalla legge sono stati violati oppure minacciati dal reato direttamente.

Il soggetto passivo, andrebbe inoltre distinto dall'oggetto materiale, a seconda del carattere e della struttura del fatto tipico stesso. L'oggetto materiale del reato, è quell'obiettivo materiale, sia esso persona oppure cosa, che subisce la violazione, come risultato del atto vietato³¹. Diversamente, viene definito anche come substrato materiale dell'oggetto del reato³². Una definizione simile viene utilizzata nello studio del diritto penale italiano, dove si attesta che l'oggetto materiale dell'azione è quella persona oppure quella cosa, su cui cade l'attività fisica del reo³³. Da questa definizione, vediamo quanto risulti facile, far coincidere il soggetto passivo con l'oggetto materiale, in particolare a causa della coincidenza della stessa persona. Tali coincidenze possono essere rilevate anche in caso di reati inerenti ad omicidi (art. 148 c.p.pol.; art. 575 c.p.), risse (art. 158 c.p.pol.; art. 581 c.p.) e minacce (art. 190 c.p.pol.; art. 612 c.p.).

In alcuni casi, l'oggetto materiale del reato, può ricoprire il ruolo del danneggiato, ma differire dal soggetto passivo. Come esempio, possiamo citare il reato di corruzione (art. 228 § 4 c.p.pol.; art. 317 c.p.), dove in qualità di soggetto passivo, abbiamo ad esempio lo stato, in qualità di danneggiato vediamo invece colui che viene obbligato a fornire dei benefici attraverso una persona che ricopre una carica pubblica.

²⁹ Vedi E. SQUARZIA, *Persona offesa dal reato e persona danneggiata dal reato: una distinzione non sempre agevole*, "Cassazione penale" 2001, fasc. 11, pp. 3119–3129.

³⁰ Vedi G. LOZZI, *Lineamenti di procedura penale*, Torino 2009, p. 62. Vedi anche tra l'altro Cassazione del 21 marzo 1996, *Della Fornace*, "Cassazione penale" 1997, p. 2048; Cassazione penale sez. V del 11 gennaio 2000, *Tomassini*, n. 4679, DeJure.

³¹ Vedi M. BUDYN-KULIK, P. KOZŁOWSKA-KALISZ, M. KULIK, M. MOZGAWA, *Prawo karne materialne. Część ogólna*, M. Mozgawa (a cura di), Kraków 2006, p. 181; A. GRZEŚKOWIAK, M. GAŁĄZKA, R. HAŁAS [et al.], *Prawo karne*, 2011, p. 109.

³² Vedi T. DUKIET-NAGÓRSKA, S. HOC, M. KALITOWSKI [et al.], *Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa*, T. Dukiet-Nagórska (a cura di), Warszawa 2012, p. 92; A. MAREK, *Prawo karne*, Warszawa 2011, p. 110.

³³ Vedi tra l'altro F. ANGIONI, *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Sassari 1980; F. GIANNITI, *L'oggetto materiale*, Milano 1966; A. ROCCO, *L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale: contributo alle teorie generali del reato e della pena*, Torino 1913.

Un ulteriore reato che vale la pena menzionare, riguarda la sottrazione di un minore sotto suo consenso (art. 211 c.p.pol.; art. 573 c.p.). In questo caso il soggetto passivo ricopre il ruolo di genitore oppure di tutore legale, e dispone degli interessi giuridici del tutelato, realizzati mediante la potestà genitoriale, oppure mediante la tutela del minore³⁴. In qualità di oggetto materiale dell'azione vediamo per cui il minore.

Sullo sfondo di quanto sopra menzionato, possiamo asserire che sia visibile la mancanza della possibilità di identificare il soggetto passivo del reato, con l'oggetto materiale del reato, malgrado sovente entrambi gli elementi siano gli stessi. L'oggetto materiale, può essere una persona oppure una cosa, mentre il soggetto passivo, può essere unicamente una persona, tra cui si deve specificare che possano esserlo non soltanto una persona fisica, ma anche una persona giuridica ed un'istituzione.

Risulta altresì caratteristico, il fatto che nello studio del diritto penale polacco, la vittima del reato venga posizionata all'interno della struttura di fatto tipico, nell'elemento oggettivo della stessa, il che porta ad identificarla con l'oggetto materiale del reato. Ragion per cui, possiamo asserire che sia essa percepita in maniera indiretta all'interno del fatto tipico, attraverso il prisma dei beni oggettivi, oppure soggettivi su cui grava il reato stesso. Proprio per questo motivo, in caso di omicidio, l'oggetto materiale dell'azione viene rappresentato dal corpo della persona lesa, mentre nel caso di un furto, l'oggetto materiale viene rappresentato da un bene mobile. Da qui, si deduce che la responsabilità giuridica non dipende dalla diretta violazione, oppure dalla minaccia dei beni di appartenenza di un determinato soggetto, bensì, dalla semplice violazione di tali beni e valori, indifferentemente dal fatto che tali reati intacchino il disponente di tali diritti soggettivi. Nondimeno, bisogna ammettere che il reato non termina nel momento della violazione, oppure della minaccia del bene giuridico, in quanto infine, si riferisce al soggetto passivo quale suo titolare. Ragion per cui, si dovrebbe differenziare l'oggetto materiale del reato dal soggetto passivo del reato. Dal momento che il primo si riferisce a determinati pregi del soggetto passivo, ne consegue la coincidenza tra i due concetti. A questo punto, non dovrebbero esistere dubbi alcuni, inerenti alla situazione in cui l'oggetto materiale del reato viene rappresentato da un oggetto, solitamente attribuito ad una data classe di soggetti passivi, descritta negli elementi costitutivi del fatto illecito.

Bisogna infine distinguere il soggetto passivo dal soggetto attivo del reato, definendolo il reo oppure l'autore. Come spiega R. Garofoli, il concetto di soggetto attivo si concentra attorno all'azione, mentre il concetto di soggetto pas-

³⁴ G. MUSOTTO, *Diritto penale. Parte generale*, vol. I, Milano 1953, p. 125.

sivo si rifà al danno subito³⁵. La figura della vittima del reato, rimane strettamente legata all'azione, oppure all' omissione dell'autore che ha commesso un fatto punibile. Il soggetto attivo, non può quindi essere al contempo il soggetto passivo dello stesso reato. L'essere umano ha la facoltà di disporre della propria persona e dei propri beni giuridici, confermemente a quanto stabilito dalla legge. Il corpo dell'essere umano e tutte le cose ad esso appartenenti, ricoprono unicamente il ruolo di oggetto materiale dell'azione³⁶. Quale esempio, possiamo fornire quello legato alla condotta descritta nell'art. 298 c.p.pol., che si riferisce all'aver provocato un incidente che prevede l'obbligo di un indennizzo monetario.

3. SOGGETTO PASSIVO ED OGGETTO DEL REATO

Dopo una distinzione iniziale delle definizioni terminologiche inerenti al soggetto passivo, risulta necessario analizzare la relazione tra il soggetto passivo e l'oggetto del reato. Per questo possiamo procedere alla classificazione dei soggetti passivi.

Il soggetto passivo, concepito in qualità di elemento facente parte del soggetto della struttura di un fatto tipico, all'interno del quale troviamo anche categorie differenti, come ad esempio l'oggetto, l'elemento soggettivo e oggettivo, resta in stretta relazione con il bene giuridico tutelato dalla legge. Questi beni, che rappresentano l'oggetto del reato, sono strettamente legati al soggetto, che solitamente funge anche da loro portatore. La precisazione dell'oggetto del reato, consente quindi di identificare il soggetto passivo, il titolare del bene giuridico, oppure dell'interesse giuridico, dal punto di vista della sua tutela legale, la cui violazione oppure minaccia viene considerata reato.

Per oggetto del reato, si considera quel bene giuridico, oppure quell'interesse giuridico tutelato dalla legge, che sia stato violato oppure minacciato, e di cui, di conseguenza siano state oltraggiate le norme di comportamento inerenti al bene. Nel caso in cui il legislatore riconosca un certo valore ad un determinato bene giuridico, lo inserisca all'interno di una determinata norma penale e gli conferisca di conseguenza tale caratteristica, definendone al contempo il diritto ad essere tutelato, lo ricondurrà di conseguenza al soggetto che potremo definire il titolare del bene stesso.

³⁵ R. GAROFOLI, *Manuale di Diritto Penale. Parte generale*, 2003, p. 259.

³⁶ Vedi S. RANIERI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, vol. I, Padova 1968, p. 591; V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. I, Torino 1026, p. 585.

Si nota quindi che malgrado non sorgano dubbi in merito al posizionamento del bene giuridico, all'interno del campo di definizione dell'oggetto del reato, risulta però essere leggermente discutibile, se non altro dal punto di vista del diritto penale polacco, l'immettere in tale campo definizionale anche il concetto di interesse. Nondimeno, bisogna sottolineare che l'interesse è a suo modo un tipo di valutazione, eseguita dal soggetto ed inherente alla predisposizione di una determinata cosa atta a soddisfare i suoi bisogni. Da qui, desumiamo che sia questa una riflessione personale inherente al bene giuridico, espressa dal soggetto stesso ed atta ad esprimere la tendenza che tale soggetto ha verso la tutela del suo bene. Nella dottrina del diritto penale italiano, il bene giuridico viene considerato, come un oggetto di interesse, ragion per cui vediamo intercambiare senza timore entrambi i concetti, definendo unicamente il carattere terminologico che li distingue³⁷. La distinzione appunto, tra bene ed interesse, sembra ad ogni modo possedere un determinato significato in relazione alla definizione di soggetto passivo³⁸.

Il soggetto passivo di un reato, può essere una persona fisica, una persona giuridica, oppure un'istituzione, i cui beni giuridici siano stati direttamente violati, oppure minacciati da un reato. A volte nella dottrina, in qualità di soggetto passivo fisso e generale, vediamo la figura dello stato. Questa teoria possiede anche un carattere teorico, in quanto non trova adozione all'interno dell'ambito applicativo delle norme giuridiche³⁹.

Solitamente, il soggetto passivo è una persona fisica i cui beni giuridici tutelati dalla legge, siano stati direttamente violati oppure minacciati da un reato. Il soggetto passivo può essere inoltre una persona umana qualunque, indifferentemente da quali siano le sue condizioni fisiche oppure psichiche. Importante risulta poi essere il fatto che tale persona sia in possesso di ingenita soggettività giuridica. Fondamentale, diventa quindi indicare in quale momento comincia ed in quale momento termina tale soggettività. Per questo motivo si tende a definire simultaneamente il confine penale della tutela dell'essere umano.

Conformemente a quanto riportato nella disposizione dell'art. 8 § 1 del codice civile polacco del 23 aprile 1964⁴⁰, qualunque persona umana alla sua nascita viene considerata persona fisica. Il momento in cui invece termina la per-

³⁷ F. ANTOLISEI, L. CONTI, *Istituzioni di diritto penale*, Milano 2000, pp. 94–95.

³⁸ Il criterio dell'interesse, consente, a quanto pare, di distinguere due gruppi di soggetti passivi e di suddividere il soggetto passivo determinato dal soggetto passivo indeterminato. Nello specifico, la premessa necessaria per attestare l'esistenza dei soggetti appartenenti alla seconda categoria è il definire la presenza dell'interesse diffuso.

³⁹ G. FIANDACA., E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna 2007, pp. 169–170.

⁴⁰ G. U. P. del 1964 N. 16, pos. 93 con succ. mod. (codice civile polacco – c.c.pol.).

sonalità giuridica è con la sua morte. La persona fisica, diventa quindi il soggetto passivo del reato, nel caso le vengano violati i propri beni giuridici conformemente a quanto previsto dalla legge. Se ci chiediamo, quali siano i confini tra persona fisica e l'essere umano, in qualità di soggetto passivo, occorre prendere in considerazione la questione inerente alla soggettività passiva dei bambini concepiti e fare riferimento alla categoria inerente alle persone defunte.

Il diritto più elementare dell'uomo è il diritto alla vita - diritto di natura umanitaria. Deriva esso direttamente dalla dignità congenita che appartiene ad ogni uomo e, siccome rappresenta uno dei valori peculiari, non può essere respinto a favore della libertà oppure dei vari interessi giuridici dell'uomo stesso⁴¹. Il privare sè stessi, oppure terzi della propria vita, porta all'annientamento dell'essere umano, come il soggetto dei diritti e dei doveri. Se ne desume quindi, che ancora prima della nascita, la vita dovrebbe essere indiscutibilmente ed inevitabilmente tutelata. In quelle situazioni, in cui la vita non viene tutelata fin dal suo inizio, si nota come anche in seguito non ci si sforzi a farlo⁴².

In ogni stato democratico di diritto, si dovrebbe innanzitutto garantire il rispetto del diritto alla vita, quale uno dei valori fondamentali, senza il quale vediamo escluso qualunque tipo di soggettività giuridica, tra cui anche il diritto stesso alla vita dal momento del concepimento. Questa posizione è stata presa dal Tribunale Costituzionale polacco nella motivazione della sentenza del 28 maggio 1997⁴³. In questo contesto risulta essere inoltre importante, la disposizione dell'art. 38 della Costituzione della Repubblica Polacca del 2 aprile 1997⁴⁴, in cui si stabilisce che la Repubblica Polacca garantisce ad ogni essere umano la tutela legale della sua vita. Bisogna per cui essere d'accordo con quanto attestato presso dal Tribunale Costituzionale, e quindi che la vita umana, rappresentando un valore costituzionale, non possa essere diversificata. Il che significa che ogni essere umano, ha senza dubbio alcuno diritto ad essa, dal momento stesso del suo concepimento, fino alla sua morte naturale⁴⁵. Tale asserzione, trova ulteriore espressione, nel preambolo del testo della Convenzione sui diritti dell'infanzia, accettato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989,

⁴¹ Vide K. WIAK, *Obrona dziecka poczętego w państwach opartych na cywilizacji chrześcijańskiej*, in *Rodzina jako wartość w cywilizacji chrześcijańskiej*, Warszawa 2001, p. 129.

⁴² N. MARTIN, R. MARTIN, *Ochrona życia nienarodzonego ze strony państwa. Spojrzenie z perspektywy Niemiec*, Warszawa 1992, p. 10.

⁴³ Vedi sentenza del Tribunale Costituzionale polacco del 28 maggio 1997, K 26/96, http://www.trybunal.gov.pl/OTK/teksty/otkpdf/1997/k_26_96.pdf.

⁴⁴ G. U. P. del 1997 N. 78, pos. 483 con succ. mod.

⁴⁵ Vedi A. GRZEŚKOWIAK, *Ochrona rodzin i życia w państwach Europy Wschodniej*, in: *Rodzina jako wartość w cywilizacji chrześcijańskiej*, Warszawa 2001, p. 105.

e ratificato dalla Repubblica Polacca il 30 settembre 1991⁴⁶, in cui, conformemente alla Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo, si stabilisce che il bambino, a causa della sua immaturità fisica e psichica, richiede una particolare attenzione e protezione, tra cui un'adeguata tutela legale, sia prima che dopo la nascita.

Nel diritto penale polacco, la domanda inerente al riconoscimento del bambino concepito, in qualità di soggetto passivo del reato, si attualizza in relazione alle regolamentazioni dell'art. 152 c.p.pol. e dell'art. 153 c.p.pol. Sembra che in questo contesto, si possa fornire una risposta affermativa⁴⁷. Il codice penale del 1997, tutela la vita e la salute del bambino concepito⁴⁸. Inoltre, si declara in questo campo anche i precedentemente menzionati art. 38 della Costituzione della Repubblica Polacca ed art. 2 c. 1 della legge sull'Ombudsman per i Diritti del Bambino del 6 gennaio 2000⁴⁹, in cui si stabilisce che viene considerato bambino, qualunque essere umano fin dal momento del suo concepimento, al compimento della maggiore età.

La declarazione inerente alla tutela della vita, viene formulata anche nella legge del 7 gennaio 1993 sulla pianificazione familiare, protezione del feto umano e sulle condizioni di interruzione ammissibile della gravidanza⁵⁰. Conformemente a quanto stabilito nell'atto normativo sopra citato, la vita è uno dei beni fondamentali dell'essere umano, ragion per cui, la sua tutela rappresenta uno dei maggiori obblighi dello stato, della società e dei cittadini. La disposizione dell'art. 1 della legge, stabilisce invece che il diritto alla vita debba essere tutelato, anche nella sua fase prenatale. Ogni essere umano ha per cui il diritto alla vita fin dal suo concepimento.

La base per poter definire un bambino concepito con il nome di soggetto passivo del reato sotto forma di interruzione della gravidanza, si trova nel successivo provvedimento della Corte Suprema della Repubblica di Polonia, datato 26 marzo 2009⁵¹. La Corte Suprema nei confronti dell'impossibilità di definire

⁴⁶ G. U. P. del 1991 N. 120, pos. 526.

⁴⁷ Cfr. V. KONARSKA-WRZOSEK, *Ochrona dziecka w polskim prawie karnym*, Toruń 1999, pp. 10–11.

⁴⁸ Valutando il luogo di un bambino concepito sulla base della struttura del reato di aborto solo dalla posizione della regolazione giuridica può affermare che lo ha diritto alla vita. Ciononostante *nasciturus – de lege lata* – non è il soggetto, ma solo l'oggetto materiale del reato. La questione è complicata dalla legge del 7 gennaio 1993 sulla pianificazione familiare, protezione del feto umano e sulle condizioni di interruzione ammissibile della gravidanza, in cui sono stati introdotti le eccezioni al principio riconosciuto nel codice penale, che prevede la punibilità dell'atto che costituisce l'interruzione della gravidanza.

⁴⁹ G. U. P. del 2000 N. 6, pos. 69 con succ. mod

⁵⁰ G. U. P. del 1993 N. 17, pos. 78 con succ. mod.

⁵¹ Vedi la provvedimento della Corte Suprema del 26 marzo 2009, I KZP 2/09, „Biuletyn

il bambino concepito quale persona offesa dal reato, asserisce che è esso un soggetto il cui beni giuridicamente tutelati, sono stati violati. La Corte Suprema sostiene inoltre, che la disposizione penale sostanziale, riguarda unicamente lo stato della lesione, che dal canto suo, rappresenta il componente dell'elemento oggettivo del reato. Il legislatore tra le norme del capitolo XIX del codice penale polacco, tutela direttamente i beni del *nasciturus*, tra cui la vita e la salute.

A seguito di quanto sopra asserito, e nello specifico che il soggetto passivo, può essere un uomo, sorge spontaneo domandarsi se faccia parte di questa categoria anche un defunto. Ad una domanda del genere bisogna rispondere negativamente. Nella letteratura italiana si attesta che ai corpi umani non si debba attribuire la nomea di persone, in quanto rappresentano essi delle cose⁵². In questo contesto, bisogna quindi indicare la disposizione dell'art. 262 c.p.pol., in cui il legislatore penalizza l'atto di vilipendio di cadavere, delle ceneri umane e del luogo in cui il defunto sia stato seppellito⁵³. Sembra però, che il legislatore polacco non rivolga attenzione alcuna all'offesa della salma umana, ma al fatto che il reato venga diretto nei confronti dell'adorazione, del rispetto per i defunti che gli mostrano i suoi cari, e di conseguenza, nei confronti del ricordo che loro serbano. La salma possiamo quindi considerarla unicamente in qualità di oggetto materiale del reato (oggetto materiale dell'azione), e non in qualità di soggetto passivo. Gli atti vietati dalla legge, commessi nei confronti dei defunti, oppure dei loro corpi, possono intaccare anche i beni giuridici, oppure gli interessi giuridici delle persone ancora in vita, che al contempo, per esempio in qualità di persone vicine (familiare) al defunto oppure in qualità di collettività indeterminate, vengono offese da tale reato⁵⁴.

Il soggetto passivo può essere anche una persona giuridica. La definizione di persona giuridica, può essere ricostruita su base del testo dell'art. 33 e seguenti c.c.pol. Conformemente alla disposizione dell'art. 33 c.c.pol. le persone giuridiche sono il Tesoro dello Stato e le unità organizzative, a cui determinate disposizioni concedono personalità giuridica. In altre parole, si tratta di un'unità organizzativa nominata per scopi definiti, riconosciuta dalle proprie disposizioni legali, quale soggetto autonomo di diritto civile. La persona giuridica è un'isti-

Prawa Karnego" 2009, n. 4. Come anche M. Kornak durante la glossa con l'approvazione per il provvedimento della Corte Suprema del 26 marzo 2009, I KZP 2/09, LEX 2009.

⁵² F. MANTOVANI, *I delitti contro l'essere umano*, in M.Ch. Bassiouni, A.R. Latagliata, A.M. Stile (a cura di), *Studi in onore di Giuliano Vassalli. Evoluzione e riforma del diritto e della procedura penale 1945-1990*, vol. I, Milano 1991, pp. 443-446.

⁵³ Vedi R. A. STEFAŃSKI, *Przestępstwo znieważenia zwłok, prochów ludzkich lub grobu* (art. 262 k.k.), „Prokuratura i Prawo" 2004, n. 10, pp. 19-28.

⁵⁴ B. ALIMENA, *Principi di diritto penale*, Napoli 1912, p. 290.

tuzione, costituita da un gruppo di persone oppure da un gruppo di interessi, indirizzata verso il raggiungimento di un determinato fine. Rappresenta un fine comune, grazie al quale le persone si organizzano, indicando il fine che vogliono raggiungere e destinando una parte del patrimonio di una persona giuridica appositamente creata, ed avente sia carattere autonomo che obblighi e diritti.

Importante risulta quindi essere il contenuto dell'art. 37 § 1 c.c.pol., in cui si attesta che la persona giuridica, acquista personalità giuridica ed al contempo capacità giuridica (soggettività giuridica), nel momento stesso in cui viene iscritta all'apposito registro, a meno che determinate disposizioni non stabiliscano diversamente. Questo fatto risulta essere fondamentale, durante un processo, in cui viene definito il soggetto passivo, previa prima indagine e, sempre che dato soggetto possa essere in qualche modo definito soggetto passivo del reato, ed anche durante un processo concretizzante, dove si stabilisce se la vittima sia o meno una persona giuridica, oppure un'istituzione statale, autogoverna o sociale (art. 49 § 1 e § 2 c.p.p.pol.).

I soggetti passivi di determinati reati, possono essere rappresentati dalle seguenti persone giuridiche: la società di capitali (tra cui le società per azioni e le società a responsabilità limitata), la società cooperativa, l'impresa statale, le fondazioni, i partiti politici, le associazioni registrate, ecc. Nello specifico, le persone giuridiche possono essere anche i soggetti passivi di reati contro il patrimonio.

Dalla disposizione dell'art. 49 § 2 c.p.p.pol. in cui si riscontra la definizione di persona offesa dal reato, si desume che il soggetto passivo del reato, può essere anche un'istituzione statale, autogoverna oppure sociale, priva di personalità giuridica. A queste istituzioni vengono attentamente applicate le disposizioni del codice civile inerenti alle persone giuridiche (art. 33¹ § 1 c.c.pol.). L'istituzione di cui nell'art. 49 § 2 c.p.p.pol., è un'azienda pubblica che si occupa di una determinata categoria di mansioni, è una struttura indipendente, legale e stabile. Non sarà per cui considerato persona offesa né tanto meno soggetto passivo del reato, il dipartimento di un'istituzione che sia stato privato della propria indipendenza strutturale, oppure un'istituzione che sia stata momentaneamente invitata a realizzare una determinata mansione⁵⁵.

W. Daszkiewicz per istituzione (statale oppure sociale), ritiene un gruppo di persone aventi l'obbligo di ricoprire determinate mansioni e di realizzare progetti precisi, oppure un gruppo di mezzi materiali destinati alla realizzazione di tali fini. Le istituzioni statali sono invece tutte quelle unità organizzative statali,

⁵⁵ Cfr. K. DUDKA, *Skuteczność instrumentów ochrony praw pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym w świetle badań empirycznych*, Lublin 2006, p. 33.

indifferentemente da quali mansioni siano obbligate a svolgere ed indifferentemente da quale sia la loro posizione giuridica e sistema. Si tratta quindi di organi autoritari ed amministrativi, tribunali e procure, aziende e ditte, istituti di istruzione, centri di assistenza sanitaria, centri di ricerca, centri d'utilità pubblica, centri culturali e militari. Le istituzioni sociali, invece, vengono definite come quel gruppo di persone che deve ricoprire determinate mansioni e realizzare prestabiliti fini di carattere politico, sociale e culturale ed al contempo, rappresentano anche l'insieme dei mezzi materiali che serviranno alla realizzazione di quanto prefissato. Tra le istituzioni sociali possiamo quindi inserire i partiti politici, i sindacati, le associazioni culturali, tecniche e scolastiche, le organizzazioni sportive e giovanili, le organizzazioni religiose, le chiese ed i sindacati religiosi, i circoli di caccia, le società cooperative, le società dell'acqua, le associazioni di proprietari di immobili, le associazioni di produttori privati, le associazioni artigiane, le associazioni di lavoratori, ecc.⁵⁶ Le istituzioni autogoverne invece, sono tutte quelle istituzioni del autogoverno territoriale⁵⁷, tra cui: le associazioni intercomunali, le associazioni dei comuni, i consigli dell'autogoverno territoriale, ecc. Le istituzioni di autogoverno possono essere anche delle associazioni organizzazioni di autogestione professionale (p.es. le corporazioni, le cooperative, le imprese artigiane)⁵⁸.

Nel contesto delle categorie analizzate, inerenti al soggetto passivo del reato, si deve notare che il bene giuridico generico tutelato, di cui al capitolo XXIX del codice penale, è rappresentato dall'attività svolta dalle istituzioni statali e istituzioni di autogoverno (art. 222–231a c.p.pol.). Per questo motivo, possiamo definire che le istituzioni sono degli stabilimenti di carattere pubblico, operanti in un determinato ambito ed aventi un determinato genere di mansioni. L'ambito di cui sopra, riguarda le questioni pubbliche di competenza delle istituzioni statali e delle istituzioni di autogoverno territoriale⁵⁹. Da qui, si deduce che le istituzioni statali sono di solito quegli organi esecutivi, legislativi e giudiziari, ed anche tutti gli organi di controllo statale, le altre istituzioni che ricoprono

⁵⁶ W. DASZKIEWICZ, *Zasądzenie odszkodowania z urzędu w polskim procesie karnym*, Warszawa 1970, pp. 69–71.

⁵⁷ Cfr. in particolare l'art. 11a c. 1 e l'art. 33 c. 1 della legge del 8 marzo 1990 sull'autogoverno comunale (G. U. P. del 2001 N. 142, pos. 1591 con succ. mod.); l'art. 8 c. 1 e l'art. 33b della legge del 5 giugno 1998 sull'autogoverno distrettuale (G. U. P. del 2001 N. 142, pos. 1592 con succ. mod.); l'art. 15 e l'art. 45 c. 1 della legge del 5 giugno 1998 sull'autogoverno voivodato (G. U. P. del 2001 N. 142, pos. 1590 con succ. mod.).

⁵⁸ Z. ŚWIDA, R. PONIKOWSKI, W. POSNOW, *Postępowanie karne. Część ogólna*, Z. Świda (a cura di), Warszawa 2008, p. 170.

⁵⁹ O. GÓRNIOK, W. KOZIELEWICZ, E. PŁYWACZEWSKI [et al.], *Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 222–316*, t. II, A. Wąsek, R. Zawłocki (a cura di), Warszawa 2010, p. 6.

mansioni di dirigenza statale e tutte le istituzioni nominate dallo stato, al fine di garantire le esigenze della popolazione⁶⁰. Secondo W. Daszkiewicz, a questa categoria possiamo ancora aggiungere per esempio, le scuole statali non rilevate a livello autogovernativo, le istituzioni culturali come ad esempio le biblioteche pubbliche, i musei, centri di assistenza sanitaria gestiti nella forma degli enti pubblici, oppure degli stabilimenti del bilancio⁶¹. Le istituzioni di autogoverno sono quindi rappresentate dagli organi di autogoverno territoriale e dagli organi di controllo del autogoverno⁶².

Nella dottrina del diritto penale italiano, si considera spesso che oltre alla persona fisica, alla persona giuridica ed alle istituzioni, il soggetto passivo possa essere rappresentato anche dallo stato⁶³. Gli argomenti attestanti tale soggettività passiva, li possiamo anche desumere dalla definizione giuridica di reato politico citata nell'art. 8 c. 3 c.p. Questa disposizione stabilisce che viene considerato tale, qualunque tipo di reato che offende un interesse politico dello stato, ovvero i diritti politici dei cittadini. Inoltre quale delitto politico, viene considerato anche „il delitto comune” commesso nella sua totalità oppure parzialità, a causa di motivi politici.

Possiamo poi ancora asserire che lo stato, sobbarcandosi della responsabilità di tutelare tutti i beni giuridici e di conseguenza, gli interessi giuridici tutelati sotto pena, considerandoli come propri, diventa il soggetto passivo di ogni reato. Questo concetto, all'interno del quale lo stato viene considerato soggetto passivo, appare connesso al modello retributivo del diritto penale e funge da contrappeso all'idea di giustizia riparativa. Il processo di „pubblicizzazione” degli interessi giuridici della persona tutelata giuridicamente, serve quindi a spiegare il carattere pubblico del diritto penale ed al contempo, chiarisce per quale motivo la pena non sia una vendetta privata e per quale motivo, non la si possa utilizzare al fine di risarcimento del danno. Ragion per cui, il concetto di soggetto passivo del reato, non risulta contrapposto al modello retributivo del diritto penale.

Riassumendo, possiamo attestare che i reati, di cui le persone fisiche, le persone giuridiche e le istituzioni, risultano essere il soggetto, possono essere

⁶⁰ Ibidem.

⁶¹ W. DASZKIEWICZ, *Instytucje publiczne niemające osobowości prawnej jako podmioty po-krzywdzone przestępstwem* (art. 49 § 2 k.p.k.), in B. Janiszewski (a cura di), *Nauka wobec współ-czesnych zagadnień prawa karnego w Polsce. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Aleksandrowi Tobisowi*, Poznań 2004, p. 69.

⁶² O. GÓRNIOK, W. KOZIELEWICZ, E. PŁYWACZEWSKI [et al.], *Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 222–316*, 2010p. 6.

⁶³ Così tra l'altro G. BETTIOL, L. P. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte Generale*, Padova 1986, pp. 761–762; P. NUVOLONE, *Il sistema del diritto penale*, Padova 1982, p. 99.

denominati con il termine di reati aventi un soggetto passivo determinato. Risulta inoltre possibile nel loro caso, definire precisamente la vittima del reato a causa della natura del bene giuridico, che possiamo facilmente attribuire ad una concreta unità.

4. IL PROBLEMA DELLA DISTINZIONE DEL SOGGETTO PASSIVO INDETERMINATO

Nello studio del diritto penale italiano, si deve distinguere inoltre, anche il soggetto passivo indeterminato di un dato reato, in quanto in questi casi, il bene giuridico, come anche l'interesse giuridico di un dato bene direttamente violato, oppure minacciato da reato, appartiene ad un gruppo indeterminato di soggetti⁶⁴. La distinzione di tale gruppo di soggetti passivi, trova la sua motivazione nella sistematicità dei codici, in cui possiamo trovare dei gruppi di reati classificati come segue: delitti contro la fede pubblica, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti, delitti contro l'ordine pubblico, delitti contro la famiglia.

Questa classificazione astratta dei vari gruppi di reati, viene definita con il nome di reati a soggetto passivo indeterminato⁶⁵. Questi reati li possiamo poi intercambiabilmente chiamare con il nome di reati vaghi o vaganti, nomenclatura derivante dal termine giuridico tedesco *vage Verbrechen*⁶⁶. La pluralità dei soggetti passivi, si sovrappone nel caso di quei reati la cui entità è rappresentata dalla violazione, oppure dalla minaccia di un'indeterminato numero di unità. Ed al contempo, per poter parlare di reati a un soggetto passivo indeterminato, bisogna riscontrare una condizione aggiuntiva nella descrizione legale di tali azioni, dove in qualità di beni giuridici tutelati, troviamo i beni di carattere non esclusivo, in quanto non sono essi utilizzati in maniera esclusiva⁶⁷. Possiamo quindi

⁶⁴ C. FIORE, S. FIORE, *Diritto penale. Parte generale*, Torino 2008, p. 158.

⁶⁵ Vedi in particolare A. DE VITA, *I reati a soggetto passivo indeterminato. Oggetto dell'offesa e tutela processuale*, Napoli 1999. Vedi anche tra l'altro G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, 2007, p. 170; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova 2009, pp. 225–226.

⁶⁶ P. J. A. VON FEUERBACH, *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts*, Giessen 1840. Nel diritto penale italiano si utilizza il concetto di *reato vago* oppure *delitto vago*. Vedi fra l'altro M. BERTOLINO, *Il reo e la persona offesa. Il diritto penale minorile*, in C.F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte generale*, t. I, Milano 2009, p. 228; A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, Milano 1996, p. 239.

⁶⁷ Vedi A. DE VITA, *I reati a soggetto passivo indeterminato*, 1999, p. 33; V. DENTI, *Interessi diffusi, /in/ Novissimo Digesto Italiano. Appendice*, vol. IV, Torino 1974, p. 307.

asserire che per quanto concerne questo tipo di beni, esiste il così detto interesse diffuso⁶⁸. Tale tipologia di interesse, rappresenta appieno il riflesso soggettivo del bene e la tendenza del soggetto a tutelarlo. Per cui, per quanto possa risultare difficile indicare un soggetto concreto, oppure dei soggetti i cui beni giuridici siano stati violati, oppure minacciati da un reato, possiamo parlare di un gruppo non definibile di soggetti, e di conseguenza di una categoria di soggetti passivi indeterminati⁶⁹.

Per rendere una visione nitida del quadro, risaliremo ad alcune normative del codice penale polacco, tra cui menzioneremo le seguenti tipologie di reati con soggetto passivo indeterminato:

- sterminio (art. 118 c.p.pol.);
- attentato ai beni culturali (art. 125 c.p.pol.);
- pubblicamente concessione dei reati oppure istigazione a commetterli (art. 126a c.p.pol.);
- cagionamento di eventi pericolosi (art. 163 c.p.pol.);
- giro d'affari di sostanze ed attrezature pericolose (art. 167 c.p.pol.);
- cagionamento del pericolo di disastro (art. 174 c.p.pol.);
- inquinamento (art. 182 c.p.pol.);
- offesa dei sentimenti religiosi (art. 196 c.p.pol.);
- pubblica propaganda di comportamenti di carattere pedofilo (art. 200b c.p.pol.);
- pornografia (art. 202 c.p.pol.);
- associazione o gruppo organizzata per delinquere (art. 258 c.p.pol.);
- oltraggio al monumento (art. 261 c.p.pol.).

5. SIGNIFICATO NORMATIVO DEL SOGGETTO PASSIVO DEL REATO NEL DIRITTO PENALE POLACCO

La successiva questione che andremo a toccare, riguarda il significato normativo del soggetto passivo all'interno del diritto penale polacco. Forse, tale concetto, possiede più un certo valore pratico, che non teorico. Nello specifico, sia le caratteristiche (le qualità) della vittima del reato, il suo stato, il suo legame con il soggetto attivo, come anche i comportamenti (le condotte), sono impor-

⁶⁸ Sull'interesse diffuso vedi ampiamente fra l'altro M. CRESTI, *Contributo allo studio della tutela degli interessi diffusi*, Milano 1992, pp. 3-7.

⁶⁹ Vedi G. D. PISAPIA, *Istituzioni di diritto penale. Parte generale e parte speciale*, Padova 1975, p. 40.

tanti dal punto di vista del diritto penale. Tutto questo, trova la sua espressione all'interno dei regolamenti della parte generale del codice penale ed in particolar modo, in quella inerente alla determinate delle fatti tipici vietati sotto la pena. Nel caso in cui la vittima del reato, a causa del modello giuridico del reato stesso, sia considerata soggetto, risulta allora indiscutibile che saranno significativi anche i suoi pregi, tutte le situazioni ad esso legate e facenti parte della genesi del atto dell'autore (del reo). A volte inoltre, si solleva la questione, inerente al fatto che non sia assolutamente possibile comprendere l'inizio, della crescita e dello sviluppo del reato, senza l'aver condotto delle ricerche e delle indagini dal punto di vista delle relazioni reciproche e dei rapporti tra vittima ed autore del reato stesso⁷⁰. In questo contesto, si devono poi prendere in considerazione non soltanto i fattori indicati, ma in generale, tutte le proprietà penali significative ed le condotte del soggetto passivo stesso.

6. QUALITÀ DEL SOGGETTO PASSIVO

Le qualità del soggetto passivo, occupano un posto di rilievo in relazione alla genesi ed alla realizzazione del reato. Possono classificare il fatto illecito ed anche tutti gli elementi costitutivi, che il giudice prenderà poi in considerazione, nel processo di commisurazione della pena. Le caratteristiche della vittima del reato, acquisiscono significato in qualità di elementi in grado di definirne il carattere, lo stato, la situazione, le relazioni con l'autore del reato ed anche il contesto in cui esso sia avvenuto, il tutto al fine di misurare una pena adeguata a quanto subito dalla vittima offesa. Da qui, possiamo desumere che in determinati casi, a seconda di quali saranno le caratteristiche del soggetto passivo del reato, vedremo dipendere il generarsi o meno, del reato stesso. Le qualità della vittima, possono inoltre condizionare una data qualificazione giuridica del fatto criminoso dell'autore del reato, che potrà essere considerato in qualità di posizione privilegiata oppure qualificata. Per cui, un significato importante viene attribuito a tutte le qualità possedute dalla vittima, precedentemente menzionate: stato, carattere, relazioni con l'autore del reato, ecc. Inoltre, sullo sfondo di quanto considerato, bisogna anche fare ricorso ad un possibile errore inerente al riconoscimento del soggetto passivo, che si sovrappone nel momento in cui l'autore del reato, abbia per fine, lo scopo di violare oppure minacciare i beni giuridici di un'altra persona che non sia direttamente la vittima offesa.

⁷⁰ M. M. CORRERA, D. RIPONTI, *La vittima nel sistema italiano della giustizia penale. Un approccio criminologico*, Padova 1990, p. 6.

Per poter rendere più nitido il quadro generale, condurremo un'analisi dettagliata del concetto di soggetto passivo all'interno della sfera del diritto penale.

Le qualità del soggetto passivo, sono un elemento fondamentale in caso di errore sulla persona (*error in personam*), che è una delle varietà dell'errore sul fatto (*error facti*) – art. 28 § 1 c.p.pol. Soprattutto, in vista del fatto che rappresenta una sotto categoria di errore, inerente all'oggetto materiale dell'azione. Diventa particolarmente significativo, nel momento in cui la qualità particolare del soggetto passivo, entra a far parte degli elementi costitutivi, aventi influenza in ambito di responsabilità penale.

La situazione del soggetto passivo, può inoltre essere per esempio condizionata dai vari generi e dalla misura delle ripercussioni del reato commesso e, creare di conseguenza, differenti circostanze del reato, conformemente all'art. 53 § 2 c.p.pol. L'ampiezza del danno subito oppure del danno minacciato, viene decisa il giudice, tenendo anche in considerazione del livello di dannosità sociale causata del fatto commesso. Inoltre, la misura del danno causato, come anche il valore del bene, su cui cade l'azione dell'autore del reato, risulta essere molto importante dal punto di vista delle disposizioni presenti nella parte speciale del codice penale. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 294 § 1 c.p.pol. un soggetto che con il suo comportamento criminoso, abbia commesso un reato di truffa (art. 286 § 1 c.p.pol.), risponderà di responsabilità penale aggravata, in quanto ha violato un patrimonio di cospicuo valore, il cui titolare è un soggetto passivo. Un significato simile, lo troviamo nella regolazione dell'art. 296 § 1, § 1a e § 3 c.p.pol. Nella disposizione dell'art. 296 § 1 c.p.pol. il legislatore, penalizzando l'abuso di fiducia, condiziona la realizzazione degli elementi costitutivi del reato all'effettiva causazione del danno patrimoniale di cospicuo valore subito da una persona fisica, da una persona giuridica oppure da un'unità organizzativa, non in possesso di personalità giuridica, mediante l'abuso delle competenze conferite, oppure mediante il inadempimento dei propri doveri. Invece, secondo l'art. 296 § 1a c.p.pol., la responsabilità penale, viene presunta nel caso in cui l'autore del reato abbia abusato più volte delle competenze conferite, oppure nel caso in cui non abbia portato a compimento i doveri assegnatigli, causando in questo modo il danno materiale di cospicuo valore. La disposizione dell'art. 296 § 3 c.p.pol. prevede invece, una tipologia di reato qualificato inerente all'abuso di fiducia, nel caso in cui il soggetto subisca il danno di grosse estensioni.

Di solito, in qualità di soggetto passivo, vediamo un qualunque essere umano, indifferentemente da quali siano le sue capacità di agire, per cui vi inseriremo anche un minore oppure una persona incapace di intendere e volere. Dove, le sue caratteristiche specifiche, il suo stato, la sua particolare situazione, possono condizionare la responsabilità penale dell'autore del reato stesso. La loro deno-

tazione a livello decisionale, risulta per cui indiscutibilmente importante in sede giudiziaria.

Una delle qualità condizionali inerenti alla responsabilità dell'autore del reato, conformemente a quanto stabilito in una data disposizione, può essere anche il Presidente della Repubblica Polonia, il che ha luogo per esempio, nel caso in cui si attenti alla sua vita (art. 134 c.p.pol.). Similmente, nella classificazione giuridica di tale reato, espresso nell'art. 136 c.p.pol., verrà considerato tale, un qualunque attentato commesso nei confronti di un capo di uno stato estero, un rappresentante diplomatico accreditato di un determinato stato, una persona che goda della protezione della legge, oppure commesso nei confronti di contratti e comunemente approvati consuetudini internazionali vigenti tra i vari paesi, come anche qualunque tipo di insulto recato ad uno dei soggetti sopra elencati (art. 136 § 1 e § 3 c.p.pol.). Rilevante, risulta inoltre essere la qualità personale di un soggetto appartenente al corpo diplomatico di un paese rappresentante, oppure di un dipendente di un consolato straniero (art. 136 § 2 e § 4 c.p.pol.). Il soggetto passivo di un reato, conformemente all'art. 149 c.p.pol., potrà essere anche un bambino ucciso dalla propria madre durante il corso della gravidanza.

Nel caso di alcuni reati, una delle caratteristiche costitutive, può essere la peculiarità personale legata al fatto che il soggetto passivo è un funzionario pubblico, un suo aiutante, una persona autorizzata a condurre indagini ed ispezioni sul lavoro, come anche un suo assistente, una persona autorizzata a svolgere controlli e verifiche all'interno delle unità organizzative di carattere sociale, oppure colui che svolge mansioni simili presso istituzioni di soccorso e di tutela di persone disabili, anziani, malati terminali ed incurabili (art. 222 c.p.pol.; art. 223 c.p.pol.; art. 224 § 2 c.p.pol.; art. 225 § 1 i § 2 c.p.pol.; art. 225 § 4 c.p.pol.; art. 226 § 1 c.p.pol.). D'altro canto, nella situazione descritta nell'art. 148 § 3 c.p.pol. uno degli elementi costitutivi inerenti al reato di omicidio qualificato, la riscontriamo quando tale azione viene commessa nei confronti di un pubblico ufficiale in servizio, nel corso della tutela della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico.

La peculiarità del soggetto passivo, risulta inoltre essere fondamentale in relazione ai fatti vietati che possono colpire direttamente i beni giuridici legati alla libertà morale e religiosa. Prendendo quale esempio quanto descritto nell'art. 194 c.p.pol., risulterà decisiva l'appartenenza religiosa o meno della vittima. Tale appartenenza potrà essere di fondamentale importanza, nel contesto di un reato in cui vedremo importunare in maniera offensiva la chiesa, oppure una qualunque altra organizzazione religiosa tutelata giuridicamente. In questo contesto, bisogna inoltre tenere in considerazione quanto contenuto nell'art. 257 c.p.pol. Il reato in esso descritto, si riferisce all'offesa di persone, oppure di gruppi di per-

sone, ed a sua volta sarà condizionato dalla loro appartenenza religiosa, etnica, nazionale, razziale, ecc.

Anche l'età del soggetto passivo, può essere considerata una condizione di qualificazione giuridica del fatto criminoso. Da qui, l'ammissione di una violenza carnale su un minore di età inferiore ai 15 anni, rappresenta una circostanza che influenza in maniera aggravante sulla responsabilità penale (art. 197 § 3 n. 2 c.p.pol.). Il segno che lascia un tale reato sulla vittima di età inferiore ai 15 anni, può inoltre condurre alla componente condizionale, inerente ai reati penali contenuti negli art. 200 § 1 c.p.pol., art. 200 § 2 c.p.pol. ed art. 200a c.p.pol. L'età di un soggetto passivo, e quindi di un minorenne, condizionerà inoltre l'esistenza o meno di un reato conformemente a quanto stabilito negli art. 202 § 3-§ 4c c.p.pol.

In relazione al fatto criminoso descritto nell'art. 207 § 1 c.p.pol., inerenti al maltrattamento di una persona vicina, oppure di una persona in costante contatto o ancora dipendente dall'autore del reato, oppure di un minore o di una persona non autosufficiente a causa del suo stato psichico oppure fisico, vedremo come la relazione tra l'autore del reato ed il soggetto passivo, determini la possibilità del generarsi del reato.

I rapporti tra l'autore del reato e la vittima, conformemente a quanto stabilito dall'art. 197 § 3 n. 3 c.p.pol., possono inoltre vincolare la tipologia aggravante di violenza carnale avvenuta nei confronti di un fratello o sorella, di un discendente, parente o figlio adottivo. La circostanza in cui il soggetto passivo sia considerata una delle persone più vicine all'autore del reato, tra cui anche il coniuge, può rappresentare uno dei reati descritti nell'art. 206 c.p.pol., tra cui la bigamia. Il marchio di soggetto passivo però, non sarà sempre considerato una condizione necessaria al fine di costituire tale reato. In quanto, potrebbe esistere la conoscenza e l'approvazione da parte del coniuge di quanto pianificato e realizzato da parte dell'autore del reato, come anche la sua complicità in tale azione, al fine di ottenere benefici patrimoniali legati alla bigamia.

Le proprietà del soggetto passivo del reato, rappresentano quindi un elemento che possiede un significato fondamentale in prospettiva del diritto penale sostanziale e, di conseguenza vengono considerate anche dal punto di vista del contesto vittimologico. Le qualità della vittima determinano il reato, vengono trascritte nel processo inerente alla sua realizzazione, rappresentano degli elementi costituenti il reato stesso, elementi senza i quali il comportamento non potrebbe attualizzarsi in una data forma, ed al contempo, rappresentano quegli elementi che consentono di determinare un adeguato livello di responsabilità in merito al reato commesso, in quanto possono contenere sia un valore attenuante che aggravante.

7. LA CONDOTTA DEL SOGGETTO PASSIVO

Se il reato viene visto in qualità di fenomeno, sulla cui base risulti spesso possibile osservare una sorta di entità tra il soggetto passivo e quello attivo, risulta ragionevole supporre che ad un certo punto sia importante non soltanto il comportamento fine a se stesso dell'autore del reato, ma anche la condotta che ne deriva dalla vittima, che potrebbe risultare di peculiare importanza durante la determinazione delle cause di un dato fatto criminoso. Il soggetto passivo, ha il potere di influire mediante il proprio comportamento sulla motivazione dell'autore del reato, creando in lui il desiderio o meno di compiere tale reato, oppure spingendolo a commettere tale reato, o ancora inducendo una terza persona a realizzare gli elementi costitutivi del fatto illecito. La vittima deve quindi essere considerata mediante l'influsso attivo che spesso possiede durante la generazione di un reato e durante il suo successivo sviluppo. Risulta per cui necessario sottolineare il significato normativo inerente alla condotta del soggetto passivo, sullo sfondo delle regolamentazioni generali e specifiche vigenti all'interno del diritto penale sostanziale polacco.

Prendendo in considerazione le istituzioni della parte generale del codice penale polacco, possiamo osservare come la condotta del soggetto passivo del reato, funga un ruolo importante per quanto concerne alcune cause di esclusione dell'antigiuridicità. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 25 § 1 c.p.pol., non commette un reato colui che per legittima difesa, respinge un'attentato diretto ed illegale commesso nei confronti di un qualunque bene giuridico. Tale regolazione, non riguarda quindi unicamente la legittima difesa di un proprio bene, ma anche quella di beni appartenenti a terzi. Nel caso analizzato, a fronte di un possibile comportamento attivo da parte della vittima, si giunge ad una minaccia oppure violazione dei beni giuridici dell'autore del reato. Possiamo quindi trovarci di fronte ad una situazione in cui avviene l'eccesso di legittima difesa. In questo momento ci troviamo davanti ad un'inversione dei ruoli. Quella che doveva essere la vittima, diventa il soggetto attivo, mentre l'autore del reato diventa il soggetto passivo. In questo momento, il comportamento iniziale dell'autore del reato, che diviene la vittima, dovrebbe avere un valore positivo nei confronti dell'autore secondario, che dovrebbe essere giudicato secondo la circostanza attenuante⁷¹. Conformemente alla disposizione dell'art. 25 § 2 c.p.pol., nel caso in

⁷¹ Vedi. J. KOCHANOWSKI, *Obrona konieczna: prawo i bezprawie zbyt łatwo mogą się zamieniać miejscami*, „Rzeczpospolita” del 20 luglio 2007, supplemento „Prawo” 2007, in cui l'autore si riferisce al confine di demarcazione che esiste tra la legittima difesa e la diretta violazione o minaccia del bene giuridico dell'aggressore.

cui venga superata la linea di demarcazione inherente alla legittima difesa, nello specifico quando la vittima assuma una difesa inadeguata al livello di pericolo dell'attentato, il giudice potrà decidere una commutazione straordinaria della pena, o certe volte rinunciare all'inflizione di una pena. Non viene invece punito, colui che superi la linea di demarcazione della legittima difesa sotto l'effetto di paura oppure agitazione, atteggiamenti giustificati dalle circostanze del reato (art. 25 § 3 c.p.pol.). In questo modo quindi, il comportamento del soggetto passivo, che si difenda in maniera eccessiva, può essere anch'esso un presupposto per la rinuncia all'inflizione della pena. In questo contesto, risulta per cui necessario fare ricorso all'art. 25 § 4 c.p.pol., conformemente al quale una persona che ai fini di legittima difesa, oppure in atto di difesa dei propri beni giuridici o di quelli di terzi, blocchi un attentato, tutelando in questo modo la sicurezza e l'ordine pubblico, vada a sfruttare la tutela legale prevista per i funzionari pubblici. Bisogna per cui affermare che l'art. 25 § 4 c.p.pol. non potrà essere applicato nel caso in cui l'atto commesso dall'aggressore nei confronti di una persona che lo respinga, vada a conciliare unicamente con l'onore o con la dignità di tale persona (art. 25 § 5 c.p.pol.).

La condotta del soggetto passivo del reato, risulta particolarmente importante nel momento in cui viene esso viene in considerazione, in prospettiva del consenso espresso dall'avente diritto. Il consenso del soggetto passivo può essere quindi rilevante, nel caso si vogliano soddisfare determinate condizioni. In primis, sarà necessario definire se il titolare possa efficacemente disporre del bene giuridico o meno. Un significato peculiare, viene per cui attribuito al carattere disponibile oppure non disponibile del bene giuridico. Inoltre, il consenso atta a definirlo efficace, deve avvenire in maniera volontaria, deve essere presa consapevolmente, deve riguardare un bene giuridico specifico e deve esistere al momento del fatto⁷². Il riflettere sull'esistenza del consenso, diventa possibile nel caso si possa definire se tale consenso sia mai stato accordato, in quale momento sia questo avvenuto ed eventualmente in quale ambito⁷³.

La condotta della vittima può anche essere importante dal punto di vista della misura della pena. Tuttavia, conformemente a quanto stabilito nell'art. 53 § 2 c.p.pol., il giudice nel momento in cui determina la pena, ha l'obbligo tra le altre cose, di tener conto del comportamento della vittima stessa. In questa materia, nel caso di numerosi reati, si attualizza il problema della contribuzione

⁷² Vedi A. SPOTOWSKI, *Zezwolenie uprawnionego i zgoda pokrzywdzonego a odpowiedzialność karna*, „Państwo i Prawo” 1972, n. 3, p. 85.

⁷³ Vedi la sentenza della Corte Suprema del 8 settembre 2005, II KK 504/04, OSNwSK 2005, n. 1, pos. 1617.

e soprattutto, della provocazione da parte del soggetto passivo, il che genera una ritorsione automatica dell'autore del reato. Inoltre, possiamo indicare che la condotta della vittima risulti non essere conforme alle regole di convivenza sociale vigenti ed anche alle regolazioni che definiscono le norme di sicurezza, tra cui ad esempio quelle inerenti al traffico.

Un'ulteriore circostanza legata al comportamento della persona offesa è il risultato positivo proveniente dalla mediazione tra la vittima e il reo, oppure l'accordo raggiunto durante il processo tenutosi davanti ad un giudice, oppure ad un procuratore, come definito nell'art. 53 § 3 c.p.pol. Il che significa che l'effetto finale, rappresentato dal risultato positivo della mediazione, oppure del compromesso, dipende dal soggetto passivo e dal suo comportamento attivo.

Facendo riferimento a quanto fin ad ora citato, nel caso delle caratteristiche comportamentali del soggetto passivo, all'interno del diritto penale sostanziale polacco, si deve eseguire un'analisi anche sullo sfondo di determinate norme della parte speciale del codice penale stesso.

Le condotte delle vittime, descritte negli elementi costitutivi di determinati reati, si riferisce ad azione, omissione e sopportazione. La maggior parte, potrebbe essere classificata nella categoria dei comportamenti derivanti da errori della vittima e dalla troppa influenza illegale esercitata sulla vittima stessa, mediante minacce, coercizione, tranelli, che intacchino il suo stato fisico, psichico o la sua posizione critica.

Fanno parte di questo gruppo i reati riportati nell'art. 197 c.p.pol., art. 198 c.p.pol. ed art. 199 c.p.pol. Il loro elemento comune, è il fatto di portare il soggetto passivo ad avere rapporti sessuali. La vittima si lascia andare ad atti sessuali, oppure viene obbligata a farlo, mediante violenza, minacce e agguati (art. 197 c.p.pol.), dall'autore del reato che sfrutta la sua impotenza, oppure la sua impossibilità di potersi difendere e di riconoscere in tale persuasione che la spingono a compiere tale rapporto sessuale, la vera identità dell'atto, a causa della propria malattia psichica o disabilità mentale, (art. 198 c.p.pol.), oppure nel caso in cui si abusi della situazione critica e del rapporto di relazione (art. 199 c.p.pol.).

Un gruppo similare, viene rappresentato da quelle azioni in cui il ruolo principale viene ricoperto dalla condotta della vittima del reato, che si manifesta durante l'esercizio delle sue mansioni ufficiali. Da qui, al fine di qualificare una data azione citata nell'art. 222 c.p.pol. e nell'art. 223 c.p.pol., prenderemo in considerazione il fatto che sia stata compiuta da un pubblico ufficiale oppure da un suo collaboratore, durante l'esercizio delle sue mansioni ufficiali.

Il gruppo più vasto di reati di questo genere, racchiude al suo interno i comportamenti del soggetto passivo, in qualità di conseguenza di azioni commesse per errore, sotto pressione, minaccia, violenza. Ecco di seguito lacuni esempi:

1. estorsione violenta oppure minaccia ad un pubblico ufficiale, oppure ad un suo collaboratore, che stanno agendo al fine di intraprendere oppure desistere d'atti d'ufficio (art. 224 § 2 c.p.pol.);
2. violazione della libertà di voto, il cui elemento costitutivo è la condotta del soggetto passivo, che voterà oppure si asterrà dal votare, quale conseguenza di minaccia, violenza, oppure abuso del rapporto di dipendenza da parte dell'autore del reato (art 250 c.p.pol.);
3. falsa attestazione da parte di un pubblico ufficiale oppure da parte di un'altra persona autorizzata a rilasciare documenti, ottenuta mediante estorsione e comportamenti subdoli, atti ad indurre il soggetto passivo in errore (art. 272 c.p.pol.).

Il comportamento della vittima è importante anche dal punto di vista delle restanti regolazioni presenti nella parte speciale del codice penale. Si tratta di azioni, all'interno delle quali l'azione, oppure l'omissione della persona offesa, si possono dedurre nel corso dell'analisi. All'interno dell'art. 189 c.p.pol., troviamo anche il reato in cui vediamo l'autore dello stesso, obbligare una vittima a sopportare un determinato stato delle cose – privazione della libertà. Questo comunque non significa che la vittima si subordini all'autore del reato, ma unicamente che venga trattenuta in un determinato stato contro la sua volontà. Un secondo esempio, viene dato dal reato di bigamia, che si viene a creare nel momento in cui terzi si unisca in matrimonio all'autore del reato, malgrado egli resti legato dal vincolo del matrimonio con il suo primo coniuge (art. 206 c.p.pol.).

Il comportamento del soggetto passivo è anche importante al fine di qualificare un reato, in maniera maggiormente precisa. Su base del reato citato nell'art. 148 § 4 c.p.pol. (omicidio passionale) la forte agitazione dell'autore del reato può dipendere dalla condotta della vittima. Mentre per quanto concerne il reato presente nell'art. 150 (eutanasia) il significato, sta nel desiderio sotto forma di „richiesta” della vittima.

Separatamente, viene invece presentata la questione dei reati presenti nell'art. 193 c.p.pol. e nell'art. 202 § 1 c.p.pol. Il loro essere è legato alla mancanza di accettazione da parte della vittima di determinati comportamenti, in quanto la dannosità sociale è *de facto* il risultato del fatto che possono essi ledere i beni giuridici di determinate persone che colgano interesse dal perseguitarli. Sia il reato di violazione di domicilio (art. 193 c.p.pol.) che la divulgazione pubblica di pornografia, che avvengano in maniera ostentata e dannosa verso persone che non lo gradiscono (art. 202 § 1 c.p.pol.), restano strettamente legati alla problematica del consenso dell'avente diritto.

Per questo in alcune disposizioni, la mancanza del consenso da parte del soggetto passivo, viene espressa direttamente quale elemento condizionale al

compimento degli elementi costitutivi del fatto vietato. Facendo ricorso a determinati esempi presi dalla parte speciale del codice penale possiamo indicare nello specifico:

1. la divulgazione di immagini di una persona nuda oppure di una persona facente attività sessuale, senza la sua approvazione (art. 191a § 1 c.p.pol.);
2. l'esecuzione di un intervento medico senza il consenso del paziente (art. 192 c.p.pol.);
3. la divulgazione di contenuti pornografici che potrebbero giungere a persone che non lo desiderano (art. 202 § 1 c.p.pol.);
4. l'apertura previo autorizzazione, di un documento chiuso e destinato a terzi (art. 267 § 1 c.p.pol.);
5. l'impossessarsi di un programma informatico al fine di raggiungere dei privilegi economici, senza aver ricevuto il consenso da parte della persona autorizzata (art. 278 § 2 c.p.pol.).

In altre situazioni invece, la mancanza di consenso da parte del soggetto passivo può essere riscontrata nel contenuto delle normative, malgrado non sia essa espressa direttamente. In questo gruppo troveremo le seguenti azioni:

1. violenza carnale (art. 197 c.p.pol.);
2. diffamazione (art. 212 c.p.pol.);
3. ingiurio (art. 216 c.p.pol.);
4. breve sequestro di vettura (art. 289 c.p.pol.);
5. disboscamento a fini di appropriazione indebita (art. 290 c.p.pol.).

Riassumendo, bisogna aggiungere che la vittima di un reato, malgrado all'interno del diritto penale polacco non venga considerata mediante la categoria del soggetto passivo, rappresenta comunque un elemento di rilievo. Per questo, si presuppone che sia concesso utilizzare nei confronti di tale unità il termine soggetto passivo, al fine di rappresentare l'elemento della natura del reato, che a sua volta rappresenterà l'interazione tra il soggetto passivo appunto e quello attivo, in tutte le varie configurazioni rilevanti per gli organi che applicano la legge.

8. CONCLUSIONI

Nel diritto penale polacco, si riscontra la mancanza di un'inquadratura adeguata della vittima del reato, soprattutto in considerazione del ruolo che gioca all'interno dell'ambito del diritto penale sostanziale. Per questo, in questo articolo si è tentato di mostrare il concetto di soggetto passivo del reato, che rappre-

senta, a quanto sembra, la risposta esatta all'insufficiente marcatura di rilevanza della vittima già sullo sfondo di struttura del fatto tipico. Dal momento che la politica penale dovrebbe giungere alla sintesi della vittima e dell'autore del reato, ed essere al contempo l'espressione di continue ricerche del punto di equilibrio tra la libertà personale e la difesa sociale, risulta necessario porre l'accento sulla vittima e non soltanto sull'obbligo di garantire all'autore del reato il rispetto dei suoi diritti⁷⁴.

In primis, bisogna definire la vittima quale fattore rilevante all'interno della struttura del reato, dal momento che rappresenta un fattore in grado di influire attivamente sul quadro del reato e per questo, deterrente un importante significato, nel contesto della valutazione di un dato comportamento, in contraddizione con la norma penale. Per questo, in secondo luogo, tenendo in considerazione il fatto che la vittima patisce a causa del reato, dovrebbe avere la certezza che i beni di cui dispone, siano tutelati. Naturalmente, ricordiamo che è lo stato che dovrebbe fare da sentinella ai valori tutelati dal diritto penale, ma non possiamo dimenticare anche, che non soltanto lo stato, ma anche il soggetto passivo, hanno un interesse alla giusta punizione del reo. Dopo tutto, il reato di solito, provoca un danno all'interno della sfera dei beni giuridici appartenenti alla vittima, da qui, la loro tutela non può essere percepita in qualità di semplice tutela di un qualsiasi oggetto, distaccato dal soggetto, suo portatore.

La vittima non ha soltanto bisogno di far calca sul proprio rango e di garantire nel processo penale la realizzazione dei diritti che le appartengono, ma anche di sottolineare il suo ruolo naturale di soggetto del reato. La mancanza di accentuazione di tale significato, già nel suo apgetto sostanziale, ne provoca la marginalizzazione. Tale asserzione trova conferma nel procedimento penale, dove la vittima, malgrado le innumerevoli abilitazioni previste, non ha modo di ottenere l'importanza che le appartiene.

Non ci sono dubbi, secondo quanto asserito da G. Bettiol, in merito al fatto che una categoria come il soggetto passivo del reato, debba esistere all'interno del diritto penale⁷⁵. Inoltre, secondo F. Antolisei, risulta necessario calcare sul significato pratico di soggetto passivo del reato e, nello specifico, in prospettiva della necessità di determinarlo. Bisogna poi sottolineare che il soggetto passivo rappresenta uno di quei concetti a cui sovente si fa richiamo all'interno del diritto penale italiano, in quanto riesce esso ad essere applicato facilmente⁷⁶.

⁷⁴ F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, 2009, p. 226.

⁷⁵ G. BETTIOL, L. P. MANTOVANI, *Diritto penale*, 1986, p. 761.

⁷⁶ F. ANTOLISEI, *L'offesa e il danno nel reato*, Bergamo 1930, p. 105.

Per questo motivo, per quanto concerne il diritto penale polacco, si deve proporre di terminare con la finzione, inherente al posizionamento della vittima in senso sostanziale, per quanto concerne quelle categorie dell'elemento oggettivo del fatto illecito. Per questo quindi, si propone di escludere la vittima dall'elemento indicato e trasferirlo all'soggetto del reato sito accanto all'autore stesso. La struttura della tipologia di reato verrebbe quindi rappresentata come segue:

1. Soggetto del reato e nel contesto:
 - soggetto attivo;
 - soggetto passivo;
2. Oggetto del reato (bene giuridico);
3. Elemento soggettivo del reato;
4. Elemento oggettivo del reato.

Questo schema, nella parte che si riferisce al soggetto del reato, trova conferma nella stessa natura del diritto penale, che beneficiando della sua corrente classica, ha quale scopo principale, quello di difendere i valori. Dal momento che deve difendere i valori quindi, si riferisce particolarmente al soggetto di cui è il disponente. La tutela dei beni giuridici, deve essere per questo motivo leggittimata mediante il prisma dell'unità che subisce un danno, a causa del diretto intaccamento del medesimo. La separazione dell'oggetto dal soggetto, che rappresenta il punto d'uscita, rappresenta al contempo l'intervento analogo della separazione della causa dalla conseguenza, dove la causa sono il soggetto ed il bene dell'essere umano (unitario oppure collettivo), mentre la conseguenza è data dalla sua tutela da parte dello stato. Riassumendo, le analisi svolte ci consentono di constatare che l'inquadratura del soggetto passivo quale elemento della struttura del reato, all'interno dello studio del diritto penale polacco, come anche la sua accettazione ed il suo utilizzo in campo giurisprudenziale, si può definire con il termine di intervento mirato e giustificato.

Summary

THE CONCEPT OF A PASSIVE SUBJECT OF A CRIME IN THE BACKGROUND OF POLISH CRIMINAL LAW

This paper supports an attempt undertaken by its author to approximate the concept of a passive subject of a crime, commonly accepted and widely considered especially in the field of Italian criminal law. The author contemplates indicated theory in the background of Polish criminal law. Especially, in fact, within the Polish doctrine, it is seen the lack of adequate emphasize the rank of victim in its substantive conceptualization. However, the main emphasis is put on the victim within the meaning of penal and procedural,

i.e. on the injured person, depreciating in this way its crucial significance, including normative, in particular by its localization in objective side of an offence and identifying the victim to subject matter of an executory act. The author therefore advocates for the adoption of the concept of a passive subject of a crime. Hence, in the paper is outlined theory assuming conception of the victim as a subject of an offence and it also made an attempt to implement it in, taking into account the specificity of the Polish criminal law.

Keywords: crime, perpetrator, passive subject of a crime, active subject of a crime, subject matter of an executory act, criminal law.

Streszczenie

KONCEPCJA BIERNEGO PODMIOTU PRZESTĘPSTWA NA TLE POLSKIEGO PRAWA KARNEGO

Niniejszy artykuł stanowi próbę przybliżenia koncepcji biernego podmiotu przestępstwa, powszechnie przyjmowanej i szeroko rozważanej zwłaszcza w nauce włoskiego prawa karnego. Teoria ta zaprezentowana została przez Autora na tle polskiego prawa karnego, w doktrynie polskiej można bowiem dostrzec brak odpowiedniego zaakcentowania pozycji ofiary w jej materialno-prawnym ujęciu. Optując za przyjęciem koncepcji biernego podmiotu przestępstwa Autor zarysuje koncepcję zakładającą ujęcie ofiary jako podmiotu przestępstwa i podejmuje próbę jej recepcji, z uwzględnieniem specyfiki polskiego prawa karnego.

Słowa kluczowe: koncepcja biernego podmiotu przestępstwa, włoskie prawo karne, pokrzywodzony.

